sentenza
N. 12 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo **Bax** Presidente rel.

Alessandra **Cucuzza** Primo Ref.

Marco **Scognamiglio** Primo Ref.

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità recante il n. **63110/R** del registro di segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale Fabio Alpini ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 22 marzo 2024 nei confronti di:

-**(c.f. -),** rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall' avv. Cristiana Carcelli (c.f. CRCCST63M69B832V), con il seguente indirizzo indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell' art. 28 c.g.c. pec cristiana.carcelli@pec.it

Vista la istanza di giudizio abbreviato proposta dal convenuto ai fini dell'applicazione del rito abbreviato *ex* art. 130 del codice di giustizia contabile, finalizzata alla definizione agevolata del giudizio mediante il versamento dell'importo di € 25.000,00 formulata alla Procura Regionale dalla dott.ssa - con atto del 26 settembre 2024 per una somma pari al 26,50% dell'importo contestato (€ 94.215,54) con la pretesa risarcitoria azionata;

Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, in ordine alla

suddetta proposta, reso in data 1 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 130, comma 1, d.lgs. n.174/2016, ritenuto che la somma è congrua e, comunque, non sussiste un doloso arricchimento della parte convenuta;

Visto il decreto n. 10/2024 con cui il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha ammesso la parte convenuta al rito abbreviato.

Visti gli atti di giudizio;

Uditi, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025 il presidente relatore dott. Angelo Bax, il Sostituto Procuratore Generale dott. Fabio Alpini, il quale conferma il parere reso, e l'avv. Cristiana Carcelli che si riportava agli atti difensivi per la parte istante;

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa -, professionista delegato dal Tribunale di Pisa Sezione Volontaria Giurisdizione, è stata coinvolta in una vicenda giudiziaria che ha riguardato anche un magistrato del Tribunale di -, dott. -, ed altri soggetti, il dottor -, vicedirettore dell' - e legale rappresentante dell' -, il medesimo Istituto di -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il rag. -, nella qualità di soggetto delegato alle vendite immobiliari del Tribunale di Massa in procedimenti esecutivi e di curatore fallimentare ed infine l' arch. -, nella qualità di consulente tecnico nominato in procedimenti di gestione di eredità giacenti.

Ai soggetti è stato contestato in sede penale a vario titolo di aver commesso numerosi reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, oggetto di procedimento penale presso il Tribunale

di Genova Sezione GIP con misure cautelari personali adottate nei confronti dei soggetti coinvolti (custodia cautelare in carcere nei confronti del dott. -, della dott.ssa - e del rag. - ed arresti domiciliari nei confronti dell' arch. - e del dott. -).

Il Tribunale di Genova Sezione GIP/GUP con sentenza n. 1498 del 13 dicembre 2021, resa ai sensi dell' art. 444 c.p.p., oltre a disporre la condanna nei confronti di altri soggetti sia a titolo di reclusione che di pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici(-, -, la IVG alla sanzione pecuniaria di € 70.000,00 e a sei mesi di interdizione dall' esercizio dell' attività e -), condannava -, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra tutti i reati a lei ascritti ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 40563 del 2022 annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. per il pagamento delle spese processuali.

In sede contabile con atto di citazione la Procura regionale presso questa sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio per le vicende delittuose richiamate i signori dott. -, il dottor -, vicedirettore dell' - s.r.l. e legale rappresentante dell' -, la dott.ssa -, il rag. -, l' arch. - e - , in persona del legale rappresentante *pro tempore*. Ai convenuti è stato chiesto il risarcimento di un danno erariale complessivamente pari a € 4.132.885,60.

La contestazione gravante sulla dott.ssa - attiene un danno erariale

pari ad € 94.215,54, di cui € 6.738,91 per danno da disservizio, ed € 87.476,73 per danno all' immagine, importi derivanti dall' aver conferito al - parte delle somme derivanti dall' attività di amministratrice di sostegno e di curatrice di eredità giacenti in cambio dell' accettazione dell' utilità derivante da reiterate nomine in altri procedimenti di volontaria giurisdizione particolarmente remunerativi.

A seguito dell'invito a dedurre e le deduzioni opposte, la Procura erariale emetteva l'atto di citazione quantificando il danno nella misura suddetta.

La dott.ssa - si è costituita in giudizio ed ha dedotto la istanza di definizione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 130 c.g.c.; nel merito ha eccepito : l' assenza di antigiuridicità della condotta e la mancanza di colpa grave, e l' inammissibilità /infondatezza della pretesa erariale per mancato assolvimento dell' onere della prova avendo la parte convenuta assolto con diligenza agli incarichi conferiti (sentenze penali n. 1498 e n. 1499/2021 del Tribunale di Genova) senza alcuna indebita appropriazione. Analogamente non sussisteva danno da disservizio, non essendovi stata alcuna costituzione di parte civile in relazione all' operato della -, né poteva configurarsi alcun danno all' immagine non essendo consentito alcun automatismo tra patteggiamento e danno all' immagine.

La parte convenuta eccepiva, inoltre, la prescrizione dell'azione erariale, atteso che, a fronte della esecuzione delle misure cautelari del gennaio 2018 e delle notizie apparse sui quotidiani locali nei primi

mesi del 2018, l'invito a dedurre era stato notificato con pec il 26 ottobre 2023, quindi con un termine ultraquinquennale. In via subordinata, visto il diverso apporto dei diversi agenti e decisori, la parte convenuta eccepiva una diminuzione significativa della pretesa erariale oltre all' applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

Concludeva la parta convenuta in via pregiudiziale per l'accoglimento dell'istanza di applicazione del rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c. in via principale per la reiezione della domanda ed in via subordinata per la riduzione del danno erariale; in via ulteriormente subordinata per l'applicazione del potere riduttivo di cui all' art. 52, comma 2, del r.d. 1214/1934.

Si osserva che la richiesta risarcitoria, formulata a titolo di colpa grave, non ha determinato alcun doloso arricchimento a favore della -, e che la somma offerta in pagamento rispetto alla richiesta risarcitoria appare congrua avuto riguardo allo scopo tipico della definizione del giudizio mediante rito abbreviato e subordinatamente al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell'Amministrazione danneggiata.

Con decreto n. 10 del 18 novembre 2024 la Sezione ha posto in evidenza che "*il citato art. 130 del codice di giustizia contabile deve essere interpretato nel senso secondo cui "la richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione" ivi prevista, possa trovare accoglimento unicamente ove a tale offerta - in base alle effettive , oggettive ed esclusive*

finalità descritte dalla menzionata norma di riferimento – possa comunque riconoscersi, unitamente all' effetto deflattivo della giurisdizione di responsabilità, anche una significativa , apprezzabile e non meramente simbolica, funzione di ristoro del prospettato nocumento patrimoniale, seppure in misura ridotta a fronte della pretesa inizialmente avanzata dalla Procura regionale, in conseguenza di circostanze di fatto e di diritto, rappresentate nella richiesta stessa, che legittimino, in concreto, la definizione alternativa del giudizio;

-che la richiesta di rito abbreviato è stata presentata nei modi e nei termini previsti dalla legge;

-che non sussistono elementi ostativi all' ammissibilità della richiesta di rito abbreviato, atteso che dalle risultanze di causa non appare contestato il "doloso arricchimento" implicante la coscienza e volontà di un evento ulteriore (l'arricchimento) rispetto al fatto illecito: cfr. anche questa Sezione 29 marzo 2017 n. 5 (decreto);

-che, vista la finalità istituzionale della norma, in questa sede il Collegio deve limitarsi a deliberare in ordine alla richiesta della parte convenuta ed alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta della convenuta e dell'entità del danno, atteso che ogni altra valutazione è riservata al rito ordinario ove, nella pienezza del contraddittorio, previo esame delle questioni pregiudiziali e preliminari, il merito della causa trova adeguato esame;

-che escluso, pertanto, qualunque approfondimento istruttorio non previsto in questo rito abbreviato, la somma proposta dalla parte convenuta appare congrua in relazione alla gravità della condotta ed all' entità del danno

contestato;

-che pertanto appare meritevole di accoglimento la richiesta in epigrafe, determinando l'importo a carico della convenuta, in relazione alla condotta ed all' entità del danno nella somma di € 25.000,00 (26,50% della richiesta attorea).

Di conseguenza veniva stabilito il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento per il versamento in unica soluzione nella misura di € 25.000,00 per il 50% (€ 12.500,00) a favore del Ministero della Giustizia e nella misura del 50% (€ 12.500,00) a favore del Ministero dell' Economia e delle Finanze, con onere a carico della parte convenuta di depositare in originale, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale, la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti;

Veniva, inoltre, fissata l'udienza in Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2025, ore 9,30, ai fini della definizione, con sentenza, del giudizio, previo accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma come sopra determinata con regolamentazione delle spese demandata all' adozione del provvedimento definitivo.

Dagli atti risultano depositati i pagamenti presso il Monte dei Paschi di Siena Filiale di Carrara Ag. 2 in data 9 dicembre 2024 a favore del Ministero della Giustizia e del Ministero dell' Economia e Finanze ambedue relativi all' esecuzione del decreto n. 10/2024 di questa Sezione.

Alla udienza camerale del 5 febbraio 2025 il magistrato relatore ha

evidenziato l'intervenuto deposito della documentazione attestante il versamento dell'importo dovuto.

Il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale ha preso atto della regolarità del versamento chiedendo la definizione della pretesa attorea originaria.

Tanto premesso occorre osservare che l' art. 130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile , approvato con il d.lgs. n. 174/2016, prevede che "*in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l' incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all' erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e parere concorde parere del pubblico ministero, può presentare , a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione*".

Il successivo comma 6 prevede che "*in caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata*".

Il comma 8 prevede che "*il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese*".

Il comma 9 definisce "*non impugnabile*" la sentenza pronunciata in primo grado.

Infine, il comma 10 dispone, nell' ipotesi di non accoglimento della richiesta ovvero di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

In ordine alla questione oggetto del presente giudizio, dalla documentazione depositata dalla parte convenuta emerge il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma di € 25.000,00 , in favore sia del Ministero dell' Economia e Finanze (nella misura del 50% dell'importo complessivo) che del Ministero della Giustizia (nella misura del 50% dell'importo complessivo).

Pertanto, sussistono tutti i presupposti per poter definire il giudizio ai sensi dell'articolo 130 del codice di giustizia contabile. Tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, secondo lo stesso tenore letterale della norma, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è stato solo parziale, ma una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile (ex artt. 306 e ss. c.p.c. per rinuncia agli atti, rinuncia all' azione ed inattività delle parti) né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile ai sensi dell' art. 110 (rinuncia agli atti del processo) e dell' art. 111 (inattività delle parti) : cfr. Sez. III Centr. 104/2018.

Le spese di giudizio sono poste a carico della parte convenuta (cfr. questa Sezione n.16/2020, Sezione giurisdizionale Regione Lazio n.114/2019 e Sez. III Centr. 210/2019) e quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la definizione del giudizio n. 63110 nei confronti della dott.ssa -.

Le spese di giudizio sono a carico della parte convenuta e liquidate in € 603,95.=(Seicentotre/95.=).

Così disposto in Firenze, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.

Il Presidente relatore

Angelo Bax

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 12/02/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(Angelo Bax)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 12/02/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell' art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Firenze, 11/2/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

F.to digitalmente